SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 4 luglio 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

03A07179

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 giugno 2003, n. **157.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità con quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

2. Con accordo concluso con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta specifiche disposizioni attuative dell'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta, qui di seguito denominati "Parti Contraenti":

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e considerato in particolare che, ai sensi dell'art. 4 - comma 13 - del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture sanitarie del Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.), relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da apposito Accordo da stipularsi tra il Governo Italiano e lo S.M.O.M.;

CONSIDERATO che gli anzidetti rapporti per effetto del sopra citato Decreto Legislativo n. 502 del 1992 non possono continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nella Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (art. 41);

CONSIDERATO che le strutture sanitarie dello S.M.O.M. in Italia sono costituite da un presidio ospedaliero e da strutture ambulatoriali e che per la relativa gestione lo S.M.O.M. si avvale dell'Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.), ente pubblico di diritto melitense;

VISTO il parere del Consiglio di Stato Sezione II in data 9 dicembre 1998;

NELL' INTENTO di dare applicazione al disposto del succitato art. 4 - comma 13 - del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, salva successiva revisione della disciplina convenzionale;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture sanitarie di ricovero e ambulatoriali appartenenti al Sovrano Militare Ordine di Malta relativamente all'attività assistenziale, ai sensi ed in prima attuazione dell'art. 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con riguardo all'assistenza prestata a cittadini italiani e ad altri soggetti a tali fini equiparati secondo l'ordinamento italiano.

2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1, che debbono corrispondere ai relativi requisiti previsti dalla normativa italiana, sono costituite:

a) dall'ospedale San Giovanni Battista, qui di seguito denominato "Ospedale", con annessi ambulatori che opera in Roma nel settore della riabilitazione.

b) dai Centri Anti Diabetici (C.A.D.) che prioritariamente operano nel campo della prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito e delle sue complicanze e che sono dislocati sul territorio italiano nelle seguenti località:
ROMA: Via Giovanni da Empoli n. 4/C; Via Concordia n. 38; Via Q. Cantoni n. 20; Via A. Irpino n. 7; Via C. Negro n. 16; Via Palmiro Togliatti n. 889-897;
VITERBO: Via Genova n. 120.
LATINA: Piazzale Carturan n. 50.
MILANO: Via Rezia n. 4.
ANDRIA: Via Bottego n. 9.

c) dai Poliambulatori con annesse sezioni C.A.D., dislocati a ROMA, Piazzale Marconi (EUR) n. 12 e a NAPOLI, Via del Priorato n. 18.

3. Le opere di ampliamento, trasformazione e ammodernamento delle strutture sanitarie di cui al comma 1 sono preventivamente concordate col Ministero della Sanità, d'intesa con la Regione competente in cui è dislocata la struttura, in base alle norme dell'ordinamento italiano vigenti.

Articolo 2

1. Le strutture sanitarie di cui all' Art. 1 operano sulla base dei criteri di integrazione con il servizio pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto Legislativo 502/1992 così come modificato dall'art. 9, Decreto Legislativo 517/1993.

2. L'Ospedale assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente nello Stato italiano, nel

rispetto degli indirizzi ed obiettivi indicati dal piano sanitario nazionale e tenuto conto dei vincoli correlati al processo di accreditamento.

3. Le prestazioni erogate in regime ambulatoriale sono remunerate col sistema a prestazione secondo il nomenclatore tariffario vigente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e sono erogate tenuto conto dei vincoli correlati al processo di accreditamento.

Articolo 3

1. L'Ospedale comunica al Ministero della Sanità ed alla Regione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Accordo, i servizi e le divisioni con il relativo numero di posti letto - ivi compresi quelli per l'assistenza diurna già autorizzati all'interno del rapporto convenzionale in atto -, la pianta organica esistente nonché l'elenco nominativo dei dipendenti in servizio con l'indicazione delle rispettive qualifiche, con riferimento alla situazione in atto al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di standard di posti letto e di indici di utilizzazione.

2. Il Ministero della Sanità unitamente alla Regione interessata verifica la sussistenza degli elementi di cui al comma precedente. Eventuali successive variazioni delle divisioni e dei servizi sono preventivamente concordate con il Ministero della Sanità, d'intesa con la Regione interessata, al fine di assicurare il rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

3. L'ordinamento dei servizi ed il regolamento del personale dell'Ospedale sono adeguati, nel rispetto della natura dell'Ente e per la parte compatibile, ai principi della disciplina dei servizi e del personale delle istituzioni ospedaliere e sono approvati con decreto del Ministro della Sanità.

4. Nulla è innovato rispetto alla vigente disciplina normativa che regola il riconoscimento di titoli e servizi acquisiti dal personale facente parte della dotazione organica dell' Ospedale. Resta fermo, a tali fini, l'obbligo di adeguamento di cui al precedente comma 3.

Articolo 4

L'attività sanitaria dell'Ospedale e degli annessi Ambulatori, dei Poliambulatori e dei C.A.D., è sottoposta in virtù del presente Accordo alla vigilanza e al controllo delle Autorità ed Istituzioni sanitarie competenti.

Articolo 5

1. L'accesso alla struttura ospedaliera è consentito nei limiti della ricettività dei posti letto di cui all'art. 3, comma 1.

2. Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le disposizioni normative vigenti che disciplinano sul territorio italiano le modalità di erogazione dell' assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri pubblici.

Articolo 6

L'Ospedale può avvalersi della facoltà di acquisire direttamente dai produttori le specialità medicinali e gli altri medicinali prodotti industrialmente, in conformità alla normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.

Articolo 7

1. L'Ospedale può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 502/1992:

a) Stipulare convenzioni con le Università per mettere a disposizione la struttura per lo svolgimento della attività formativa di corsi di diploma universitario per gli operatori sanitari, nonché per la formazione specialistica nell'ambito ed in conformità dei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del sopra menzionato Decreto Legislativo.
Le strutture presso cui viene svolta l'attività formativa devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, accertati dal Ministero della Sanità;

b) Provvedere all'aggiornamento professionale di operatori professionali (personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione), nonché partecipare a studi, ricerche ed attività scientifiche e didattiche nel campo medico e sociale. All'accreditamento delle strutture di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione provvede il Ministero della Sanità d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

c) Contribuire, mediante opportune intese con i competenti organi, alla realizzazione degli obiettivi in campo assistenziale e della ricerca previsti dalla programmazione statale e regionale nonché da leggi e disposizioni vigenti.

Articolo 8

1. L'attività didattica e l'eventuale attività di ricerca devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti con particolare riguardo alla salvaguardia della dignità del paziente e comunque della riservatezza degli utenti e dei loro familiari.

2. L'attività di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, è svolta con il consenso informato del paziente e di chi ne esercita la tutela.

Articolo 9

1. Per l'esercizio della libera professione intramuraria sono riservati all'interno della struttura ospedaliera spazi adeguati secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento italiano.

2. Il ricovero in camere a pagamento ovvero il ricovero richiesto in regime di attività libero professionale nonché la fruizione di prestazioni in regime di libera attività professionale comporta l'esborso da parte dell'utente di una quota tariffaria ai sensi delle vigenti disposizioni dell'ordinamento italiano.

Articolo 10

1. Si applicano al personale in servizio presso le strutture sanitarie di cui all'art. 1 le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità di rapporto esclusivo e di attività libero professionale intramuraria ed extramuraria.

2. Il regolamento di organizzazione dell'attività libero professionali intramoenia approvato dal Ministero della Sanità va trasmesso alla Regione competente.

Articolo 11

1. Nel caso di interruzione temporanea di uno o più servizi assistenziali l'Ospedale ne dà immediata comunicazione al Ministero della Sanità e alla Regione interessata.

2. Il Ministero della Sanità, compiuti i necessari accertamenti e d'intesa con la Regione competente, può autorizzare l'Ospedale ad avvalersi dei servizi di altre strutture pubbliche o accreditate che abbiano manifestato la propria disponibilità al riguardo, fissando un congruo termine entro il quale i servizi possono essere ripristinati.

Articolo 12

1. In deroga alle procedure previste dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, il Ministero del Tesoro, provvede, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, su proposta del Ministero della Sanità a valere sulle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente spettanti alle Regioni e Province autonome, all'assegnazione direttamente all' A.C.I.S.M.O.M., in qualità di gestore delle strutture sanitarie dello S.M.O.M., delle somme dovute per le prestazioni rese in regime di ricovero ed ambulatoriale e liquidate sulla base dei criteri e modalità previsti dall'art. 8, quinquies, e 8, sexties, del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'A.C.I.S.M.O.M. fornisce trimestralmente al Ministero della Sanità e alle Regioni e Province autonome interessate, le relative contabilità per singolo caso delle prestazioni rese, ai fini del riscontro di competenza in conformità alle disposizioni vigenti.

3. Nelle more delle proposte di assegnazione di cui al comma 1, il Ministero del Tesoro è autorizzato ad erogare in quote trimestrali a titolo di acconto l'80% di quanto corrisposto nell'anno precedente.

4. Per il primo anno l'acconto di cui al comma 3 è commisurato all'80% delle somme dovute a tale titolo dalle Regioni interessate nell'anno precedente.

5. Il Ministero del Tesoro su proposta del Ministero della Sanità, provvede al conguaglio tra le Regioni e Province autonome, sulle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente alle stesse spettanti, dei rapporti di debito e credito sorti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. Le prestazioni erogate a cittadini stranieri non residenti in Italia che hanno diritto all'assistenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale in base alla normativa vigente sono evidenziate con apposita contabilità e rimborsate direttamente all' A.C.I.S.M.O.M. dal Ministero della Sanità o dal Ministero dell'Interno in relazione alla specifica competenza.

Articolo 13

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti Contraenti sulla interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo verranno risolte in via amichevole oppure per la via diplomatica.

Articolo 14

1. Il presente Accordo, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Ciascuna della Parti Contraenti ha facoltà di denunciare il presente Accordo e la denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

3. Fino alla data di operatività del presente Accordo continuano ad applicarsi le disposizioni che attualmente regolano l'attività sanitaria svolta dall'A.C.I.S.M.O.M. in regime di cooperazione.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 21-12-2000, in due originali, entrambi nella lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Umberto Veronesi
Ministro della Sanità

Per il Sovrano Militare Ordine di Malta
Carlo Marullo di Condojanni
Gran Cancelliere

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1172):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e Ministro *ad interim* degli affari esteri, il 21 febbraio 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 marzo 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 12ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 5, 11 febbraio 2003.

Esaminato in aula il 19 marzo 2003 e approvato il 20 marzo 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3808):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione l'8 e 9 aprile 2003.

Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003.

03G0178

DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n. **158.**

Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per ripristinare e garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza;

Ritenuta quindi la straordinaria necessità ed urgenza di modificare i vigenti limiti relativi agli scarichi industriali per un limitato periodo temporale, comunque non superiore a settantacinque giorni, al fine di consentire, ai soli impianti di produzione di energia termoelettrica, di funzionare per un numero di ore sufficiente a fronteggiare le situazioni di emergenza di approvvigionamento della rete di trasmissione nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche

1. Al fine di garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilità di potenza in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, i limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente all'esercizio delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, per un periodo di 75 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono così modificati:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 ºC e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5 ºC oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37 ºC;

c) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4 ºC; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2 ºC;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30 ºC e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 ºC oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Art. 2.

Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive ed alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate dagli scarichi termici di cui allo stesso articolo 1, in misura non inferiore al 3,5 per cento dell'incremento di produzione ottenuto per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0190

DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n. **159.**

Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che si sono registrati casi di importazione di specie di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti fenomeni di allarme sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di includere anche gli aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo tra le specie animali per le quali sono vietati la detenzione ed il commercio in ragione della particolare pericolosità per l'incolumità e la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

2. È vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.

3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 2.

1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0183

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Campochiaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campochiaro (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campochiaro (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Cristina Marzano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campochiaro (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 maggio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 770/13-37/Gab. del 6 maggio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campochiaro (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Cristina Marzano.

Roma, 12 giugno 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A07911

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Casatenovo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casatenovo (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da dodici consiglieri, convalidate da ciascun dimissionario con successivi atti autenticati, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casatenovo (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natalino Domenico Manno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casatenovo (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1º aprile 2003, convalidate da ciascun dimissionario con successivi atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecco ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 458/03/13.1/Gab. del 2 aprile 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casatenovo (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Natalino Domenico Manno.

Roma, 12 giugno 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A07912

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Orsomarso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Orsomarso (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orsomarso (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Pezone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orsomarso (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 15 aprile 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 121/1.24.10/AREA EE.LL. del 15 aprile 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orsomarso (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Pezone.

Roma, 12 giugno 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A07913

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Alife e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Alife (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo sciogliqiento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2003, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alife (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Vittoria Ciaramella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addi 20 giugno 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alife (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 maggio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1718/13.4/Gab. del 12 maggio 2003, la sospensione, con la consegnente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. IlIma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alife (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Vittoria Ciaramella.

Roma, 12 giugno 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A07914

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2003.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 maggio 2002, nel territorio della provincia di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 3297).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 maggio 2002, nel territorio della provincia di Vibo Valentia;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici, hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto comunque necessario porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Vista la nota prot. 1336/ABR in data 4 aprile 2003 dell'Autorità di bacino regionale;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria, avvalendosi dell'Autorità di bacino regionale, provvede alla realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali dei giorni 24 e 25 maggio 2002.

2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, l'assessore regionale ai lavori pubblici può avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli uffici degli enti locali anche territoriali e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi da adottarsi ai sensi della presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2000.

3. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, provvede in particolare:

a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data dalla presente ordinanza, dei comuni colpiti, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, l'assessore regionale ai lavori pubblici ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5.

2. L'assessore regionale ai lavori pubblici per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. L'assessore regionale ai lavori pubblici, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza l'assessore regionale ai lavori pubblici, può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 3.

1. L'assessore regionale ai lavori pubblici, è autorizzato nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino a un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per le medesime finalità, una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 può essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.

3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, può essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di € 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 4.

1. L'assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero

da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiore ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di € 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000. Relativamente al settore agricolo sono consentiti lavori in economia fino al limite massimo del contributo concedibile, e, comunque, non oltre il limite di € 15.000,00, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000.

3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate all'assessore regionale ai lavori pubblici, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

5. L'assessore regionale ai lavori pubblici è altresì autorizzato, espletati gli accertamenti del caso, a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 50% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di € 15.000,00.

6. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinarriento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, articolo 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 2000, n. 145;

legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*quinquies*;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 6.

1. Per le finalità del presente provvedimento potranno essere utilizzate le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.

Art. 7.

1. L'assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a corrispondere, fino alla scadenza dello stato di emergenza, al personale direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di settanta ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, l'assessore regionale ai lavori pubblici predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati, in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, la regione comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali

scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07929

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2003.

Riduzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore dei veicoli per il trasporto merci temporaneamente importati da Malta.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere una riduzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e dei rimorchi temporaneamente importati all'estero, fra l'altro quando sussistono esigenze dei traffici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 23 che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente da Malta ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trentaseiesimo della tassa annuale di circolazione per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07948

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 giugno 2003.

Modifica del decreto ministeriale 13 novembre 2001, recante disposizioni sulla modifica della composizione dei medicinali costituiti da vaccini monodose iniettabili contenenti mertiolato o altri composti organomercuriali come conservanti o come residui nel processo produttivo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2001, recante disposizioni sulla modifica della composizione di medicinali costituiti da vaccini monodose iniettabili contenenti mertiolato o altri composti organomercuriali come conservanti o come residui nel processo produttivo;

Considerato che il suddetto decreto si riferisce solo a vaccini autorizzati secondo procedura di registrazione nazionale;

Visto il «Position Statement EMEA/CPMP/1578/00» dell'EMEA (Agenzia europea valutazione medicinali) del 29 giugno 2000 in cui il CPMP (Comitato europeo specialità medicinali) stabilisce che la vaccinazione con i vaccini esistenti, compresi quelli contenenti tiomersale, continua ad offrire benefici alla popolazione generale ed infantile, e considera che i benefici delle vaccinazioni sono ampiamente superiori rispetto a rischi potenziali di esposizione a vaccini contenenti tiomersale (documento pubblicato sul sito internet ufficiale dell'EMEA: http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pos/157800en.pdf);

Visto il documento CPMP/BWP/2517/00 «Points to Consider on the reduction, elimination or substitution of Thiomersal in Vaccines» approvato dal CPMP il 26 aprile 2001, dove il Comitato conclude che non vi è alcuna evidenza di rischio causata dal livello di esposizione da vaccini, e ritiene tuttavia opportuno promuovere in futuro la presenza di vaccini privi di tiomersale ed altri preservanti organomercuriali, particolarmente per i vaccini monodose (documento pubblicato sul sito internet ufficiale dell'EMEA: http://www.emea.eu.int/pdfs/human/bwp/251700en.pdf);

Sentito il Consiglio superiore di sanità, sezione V, nella seduta del 17 giugno 2003;

Considerato che tutte le aziende titolari si sono conformate, entro il 31 dicembre 2002, a quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 13 novembre 2001, avendo presentato la relativa domanda di variazione tipo II;

Considerato che la valutazione di tali procedure di variazione è attualmente in corso e deve essere effettuata con tempi e modi che consentano un'ottimale valutazione dei dati presentati, al fine di assicurare la massima qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini così modificati;

Tenuto conto della necessità di evitare carenze sul mercato di vaccini monodose iniettabili nell'ambito delle politiche di prevenzione;

A fronte della particolare esigenza di incrementare la capacità vaccinale specialmente nella prossima campagna anti-influenzale per la stagione 2003/04;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 13 novembre 2001 è così modificato:

2. I lotti delle confezioni dei suddetti medicinali contenenti mertiolato o altri conservanti organomercuriali devono essere ritirati dal commercio entro quarantacinque giorni dal completamento della procedura di variazione tipo II prevista nel comma 1.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2003

Il Ministro: SIRCHIA

03A08025

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1º aprile 2003.

Adozione del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea L 297 del 21 novembre 1997, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare il titolo I «Classificazione dei prodotti», modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea L 156 del 13 giugno 2001, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003, concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2003, recante «Disposizioni sanzionatorie in attuazione al regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'art. 3 della legge 1º marzo 2002, n. 39», in particolare l'art. 3, comma 2, che rinvia ai fini delle informazioni da parte degli operatori ad un apposito manuale operativo delle procedure adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi» e, in particolare, l'art. 9, comma 1, relativo alle disposizioni applicative e alle

modalità di controllo contenute in uno specifico manuale operativo delle procedure, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la direttiva all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA — del 30 dicembre 2002, con la quale l'Agenzia medesima assicura la predisposizione e l'attuazione di tutti gli adempimenti operativi di cui al richiamato regolamento (CE) n. 1148/2001;

Considerata l'esigenza di adempiere alle disposizioni recate dal decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2001, al fine di attuare in modo organico le relative norme comunitarie;

Ritenuto di dover adottare il predetto manuale limitatamente all'anno 2003, assicurando l'urgente l'ottemperanza degli obblighi comunitari;

Acquisita l'intesa sul predetto manuale espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottato il manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli previsto all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, reperibile sul sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali - www.politicheagricole.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 383

03A07927

DECRETO 10 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 6 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo n. 62422;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07816

DECRETO 10 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 6 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07817

DECRETO 19 giugno 2003.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Benevento e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle Regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 marzo 2003, n. 61, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi il 22 e 23 settembre 2002 in provincia di Salerno e Benevento;

Vista la nota 5 maggio 2003 con la quale la regione Campania chiede di inserire i comuni di Melizzano della provincia di Benevento per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, Serre e Postiglione della provincia di Salerno per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)* tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 28 febbraio 2003;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi il 22 e 23 settembre 2002 di cui al decreto 28 febbraio 2003 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Melizzano della provincia di Benevento per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, Serre e Postiglione della provincia di Salerno per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07814

DECRETO 19 giugno 2003.

Modificazione della dichiarazione del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Parma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle Regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 24 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 aprile 2003, n. 82, con il quale veniva dichiarata tra l'altro, l'eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 27 novembre 2002 al 28 novembre 2002 in provincia di Parma;

Vista la nota 15 aprile 2003 con la quale la regione Emilia Romagna chiede di provvedere alla rettifica per il territorio del comune di Mezzani, delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, erroneamente indicate nel dispositivo del decreto, con provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*;

Ritenuto di accogliere la richiesta di rettifica;

Decreta:

La dichiarzione di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 27 novembre 2002 al 28 novembre 2002 in provincia di Parma nel territorio del comune di Mezzani, di cui al decreto 24 marzo 2003 richiamato nelle premesse, nel dispositivo del decreto dove è indicato provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, deve intendersi provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07815

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 giugno 2003.

Approvazione della stazione di revisione R.S. S.r.l., in S. Dorligo della Valle - Revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili.

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla Convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della Convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641 «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'Amministrazione;

Vista l'istanza in data 12 novembre 2002 della stazione di revisione R.S. S.r.l., con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste), fraz. Dolina, loc. zona artigianale, n. 507/7, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Trieste con verbale in data 4 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione R.S. S.r.l., con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste), fraz. Dolina, loc. zona artigianale, n. 507/7.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Viking	I seguenti tipi di zattere gonfiabili: - 50 dk + E 50 dks - dkr fino a 50 persone - kf, dkf+ E dkfs: fino a 39 persone - k, dk+ E dks: fino a 25 persone
Zodiac	Zattere gonfiabili fino a 100 persone

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A07931

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 10 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli numeri 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 1031/03 del 4 giugno 2003 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Gorizia nel giorno 6 giugno 2003, «per chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 11,42 alle ore 13 per assemblea del personale», e dal giorno 3 al giorno 6 giugno 2003, per «irregolare funzionamento dei servizi in seguito alla migrazione su nuove piattaforme HW e SW del sistema operativo della MCTC».

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato dal 3 a 6 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 10 giugno 2003

Il direttore regionale: LATTI

03A07918

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 1º luglio 2003.

Autorizzazione alla Sanpaolo Banco di Napoli spa all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di Sanpaolo Banco di Napoli spa, con sede legale a Napoli, via Toledo 177 e capitale sociale di 700 milioni di euro;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

Sanpaolo Banco di Napoli spa all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2003

p. *delegazione del direttore generale*
CAROSIO - BIANCHI

03A07976

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Stoccolma (Svezia) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07921

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Dakar

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Dakar (Senegal) è modificata come segue: il territorio dello Stato, Capo Verde, Gambia, Guinea Bissau, Mali, Mauritania e la Repubblica di Guinea.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07923

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Quito

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Quito (Equador) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07924

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Santiago del Cile

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Santiago del Cile è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07925

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Lima

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Lima (Perù) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07926

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 luglio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1535
Yen giapponese	137,36
Corona danese	7,4307
Lira Sterlina	0,69370
Corona svedese	9,1831
Franco svizzero	1,5516
Corona islandese	88,15
Corona norvegese	8,2420
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58706
Corona ceca	31,593
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,14
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6520
Lira maltese	0,4271
Zloty polacco	4,4460
Leu romeno	37760
Tallero sloveno	234,0480
Corona slovacca	41,480
Lira turca	1616000
Dollaro australiano	1,7020
Dollaro canadese	1,5594
Dollaro di Hong Kong	8,9952
Dollaro neozelandese	1,9459
Dollaro di Singapore	2,0224
Won sudcoreano	1369,32
Rand sudafricano	8,4807

Cambi del giorno 3 luglio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1457
Yen giapponese	135,73
Corona danese	7,4336
Lira Sterlina	0,68960
Corona svedese	9,1745
Franco svizzero	1,5517
Corona islandese	87,44
Corona norvegese	8,2710
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58751
Corona ceca	31,685
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,31
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6477
Lira maltese	0,4264
Zloty polacco	4,4480
Leu romeno	37625
Tallero sloveno	234,1450
Corona slovacca	41,530
Lira turca	1603000
Dollaro australiano	1,6863
Dollaro canadese	1,5394
Dollaro di Hong Kong	8,9344
Dollaro neozelandese	1,9295
Dollaro di Singapore	2,0096
Won sudcoreano	1356,05
Rand sudafricano	8,6625

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A08082-03A08083

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Gran Premio di F.3000 di Monza, Palio dell'Oca di Trento e Gioco del Ponte di Pisa, manifestazione 2003, estrazione 29 giugno 2003.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del Gran Premio di F.3000 di Monza, Palio dell'Oca di Trento e Gioco del Ponte di Pisa, avvenuta in Roma il 29 giugno 2003:

premi di prima categoria:

1) biglietto serie I n. 74342 di € 1.000.000,00 abbinato al Gran Premio di F.3000 di Monza;

2) biglietto serie E n. 19222 di € 150.000,00 abbinato al Palio dell'Oca di Trento;

3) biglietto serie G n. 16942 di € 50.000,00 abbinato al Gioco del Ponte di Pisa;

premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie I n. 74342 di € 1.500,00;

2) biglietto serie E n. 19222 di € 1.000,00;

3) biglietto serie G n. 16942 di € 500,00.

Estratto del regolamento delle Lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1433 e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - piazza Mastai, 11 - Roma, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B.: le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice.

03A07975

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Balance»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 778 del 27 maggio 2003

Specialità medicinale: BALANCE.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.a., via Crema n. 8 - 26020 Palazzo Pignano (Cremona):

1,5% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698024/M (in base 10), 121FC8 (in base 32); classe «C»;

1,5% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698036/M (in base 10), 121FCN (in base 32); classe «C»;

1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698048/M (in base 10), 121FD0 (in base 32); classe «C»;

2,3% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698075/M (in base 10), 121FDV (in base 32); classe «C»;

2,3% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698087/M (in base 10), 121FF7 (in base 32); classe «C»;

2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698099/M (in base 10), 121FFM (in base 32); classe «C»;

4,25% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698125/M (in base 10), 121FGF (in base 32); classe «C»;

4,25% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698137/M (in base 10), 121FGT (in base 32); classe «C»;

4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698149/M (in base 10), 121FH5 (in base 32); classe «C».

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Composizione: balance 1,5%.

Prima della miscelazione:

1 litro di soluzione elettrolitica a base di glucosio contiene:
principi attivi:
sodio cloruro 11,279 g;
calcio cloruro 0,3675 g;
magnesio cloruro esaidrato 0,2033 g;
glucosio anidro (come glucosio monoidrato) 30,0 g;
Na^+ 139,0 mmol/l;
Ca^{2+} 2,5 mmol/l;
Mg^{2+} 1,0 mmol/l;
Cl^0 201,5 mmol/l;
glucosio 166,5 mmol/l;

1 litro di soluzione alcalina di lattato contiene:
principi attivi:
sodio lattato 7,85 g (come soluzione di sodio lattato);
Na^+ 75 mmol/l;
lattato 70 mmol/l.

Dopo la miscelazione:

1 litro di soluzione pronta all'uso contiene:
principi attivi:
sodio cloruro 5,640 g;
sodio lattato 3,925 g (come soluzione di sodio lattato);
calcio cloruro 0,1838 g;
magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g;
glucosio anidro (come glucosio monoidrato) 15,0 g;
Na^+ 134,0 mmol/l;
Ca^{2+} 1,25 mmol/l;
Mg^{2+} 0,5 mmol/l;
CL- 100,5 mmol/l;
lattato 35 mmol/l;
glucosio 83,2 mmol/l;
osmolarità teroica 356 mOsm/l PH 7.0;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio carbonato di idrogeno.

Balance 2,3%.

Prima della miscelazione:

1 litro di soluzione elettrolitica acida a base di glucosio contiene:
principi attivi:
sodio cloruro 11,279 g;
calcio cloruro 0,3675 g;
magnesio cloruro esaidrato 0,2033 g;
glucosio anidro (come glucosio monoidrato) 45,46 g;

Prima della miscelazione:

1 litro di soluzione elettrolitica acida a base di glucosio contiene:
principi attivi:
sodio cloruro 11,279 g;
calcio cloruro 0,3675 g;
magnesio cloruro esaidrato 0,2033 g;
glucosio anidro (come glucosio monoidrato) 85,0 g;
Na^+ 193,0 mmol/l;
Ca^{2+} 2,5 mmol/l;
Mg^{2+} 1,0 mmol/l;
Cl^0 201,0 mmol/l;
glucosio 471,7 mmol/l;

1 litro di soluzione alcalina di lattato contiene:
principi attivi:
sodio lattato 7,85 g (come soluzione di sodio lattato);
Na^+ 75 mmol/l;
lattato 70 mmol/l.

Dopo la miscelazione:

1 litro di soluzione pronta all'uso contiene:
principi attivi:
sodio cloruro 5,640 g;
sodio lattato 3,925 g (come soluzione di sodio lattato);
calcio cloruro 0,1838 g;
magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g;
glucosio anidro (come glucosio monoidrato) 42,5 g;
Na^+ 134,0 mmol/l;
Ca^{2+} 1,25 mmol/l;
Mg^{2+} 0,5 mmol/l;
CL^- 100,5 mmol/l;

lattato 35 mmol/l;

glucosio 235,8 mmol/l;

osmolarità teroica 509 mOsm/l PH 7.0;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio carbonato di idrogeno.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: insufficienza renale cronica (scompensata) allo stadio terminale di qualsiasi origine trattata con dialisi peritoneale.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Frankfurter Strasse 6-8, D-66606 St. Wendel (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07813

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Equibalance»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 779 del 27 maggio 2003

Specialità medicinale: EQUIBALANCE.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.a., via Crema n. 8 - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1,5% 4 sacche da 1500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035699014/M (in base 10), 121GB6 (in base 32); classe «C»;

1,5% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035699026/M (in base 10), 121GBL (in base 32); classe «C»;

1,5% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035699038/M (in base 10), 121GBY (in base 32); classe «C»;

1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035699040/M (in base 10), 121GC0 (in base 32); classe «C»;

1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe balance - A.I.C. n. 035699053/M (in base 10), 121GCF (in base 32);

classe «C»;

2,3% 4 sacche da 1500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035699065/M (in base 10), 121GCT (in base 32); classe «C»;

2,3% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035699077/M (in base 10), 121GD5 (in base 32); classe «C»;

2,3% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035699089/M (in base 10), 121GDK (in base 32); classe «C»;

2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035699091/M (in base 10), 121GDM (in base 32); classe «C»;

2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe balance - A.I.C. n. 035699103/M (in base 10), 121GDZ (in base 32); classe «C»;

4,25% 4 sacche da 1500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035699115/M (in base 10), 121GFC (in base 32); classe «C»;

4,25% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035699127/M (in base 10), 121GFR (in base 32); classe «C»;

4,25% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035699139/M (in base 10), 121GG3 (in base 32); classe «C»;

4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035699141/M (in base 10), 121GG5 (in base 32); classe «C»;

4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe balance - A.I.C. n. 035699154/M (in base 10), 121GGL (in base 32); classe «C».

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Composizione: equibalance 1,5% glucose, 1,75 mmol/l calcium viene somministrato in una sacca a doppia camera. Una camera contiene la soluzione alcalina di lattato (sodio lattato 7,65 g/l (Na^{+} 75 mmol/l, lattato 70 mmol/l)), l'altra camera contiene la soluzione elettrolitica acida a base di glucosio (sodio cloruro 11,279 g/l, calcio cloruro 0,5145 g/l, magnesio cloruro esaidrato 0,2033 g/l, glucosio 30 g/l (Na^{+} 193 mmol/l, Ca^{2+} 3,5 mmol/l, mg^{2+} 1 mmol/l, Cl^{2-} 203 mmol/l, glucosio 166,5 mmol/l)). Miscelando le due soluzioni in seguito all'apertura della termosaldatura posta tra le due camere si ottiene la soluzione pronta all'uso.

1 litro di soluzione pronta all'uso contiene:

principi attivi:

sodio cloruro 5,640 g;

sodio lattato 3,925 g (come soluzione di sodio lattato);

calcio cloruro 0,2573 g;

magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g;

glucosio anidro (come glucosio monoidrato) 15 g;

Na^{+} 134 mmol/l;

Ca^{++} 1,75 mmol/l;

Mg^{++} 0,5 mmol/l;

Cl- 101,5 mmol/l;

lattato 35 mmol/l;

glucosio 83,2 mmol/l;

osmolarità terorica 358mOsm/l;

Ph 7,0;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, sodio idrossido, sodio bicarbonato.

Equibalance 2,3%.

Equibalance 2,3% glucose, 1,75 mmol/l calcium viene somministrato in una sacca a doppia camera. Una camera contiene la soluzione alcalina di lattato (sodio lattato 7,85 g/l (Na^{+} 75 mmol/l, lattato 70 mmol/l)), l'altra camera contiene la soluzione elettrolitica acida a base di glucosio (sodio cloruro 11,279 g/l, calcio cloruro 0,5145 g/l, magnesio cloruro esaidrato 0,2033 g/l, glucosio 45,46 g/l (Na^{+} 193 mmol/l, Ca^{2+} 3,5 mmol/l, mg^{2+} 1 mmol/l, Cl^{2-} 203 mmol/l, glucosio 252,3 mmol/l)). Miscelando le due soluzioni in seguito all'apertura della termosaldatura posta tra le due camere si ottiene la soluzione pronta all'uso.

1 litro di soluzione pronta all'uso contiene:

principi attivi:

sodio cloruro 5,640 g;

sodio lattato 3,925 g (come soluzione di sodio lattato);

calcio cloruro 0,2573 g;

magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g;

glucosio anidro (come glucosio monoidrato) 22,73 g;

Na^{+} 134 mmol/l;

Ca^{++} 1,75 mmol/l;

Mg^{++} 0,5 mmol/l;

Cl- 101,5 mmol/l;

lattato 35 mmol/l;

glucosio 126,1 mmol/l;

osmolarità terorica 401mOsm/l;

Ph 7,0;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, sodio idrossido, sodio bicarbonato.

Equibalance 4,25% glucose, 1,75 mmol/l calcium viene somministrato in una sacca a doppia camera. Una camera contiene la soluzione alcalina di lattato (sodio lattato 7,85 g/l (Na^{+} 75 mmol/l, lattato 70 mmol/l)), l'altra camera contiene la soluzione elettrolitica acida a base di glucosio (sodio cloruro 11,279 g/l, calcio cloruro 0,5145 g/l, magnesio cloruro esaidrato 0,2033 g/l, glucosio 85 g/l (Na^{+} 193 mmol/l, Ca^{2+} 3,5 mmol/l, mg^{2+} 1 mmol/l, Cl^{2-} 203 mmol/l, glucosio 471,7 mmol/l)). Miscelando le due soluzioni in seguito all'apertura della termosaldatura posta tra le due camere si ottiene la soluzione pronta all'uso.

1 litro di soluzione pronta all'uso contiene:
principi attivi:
sodio cloruro 5,640 g;
sodio lattato 3,925 g (come soluzione di sodio lattato);
calcio cloruro 0,2573 g;
magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g;
glucosio anidro (come glucosio monoidrato) 42,5 g;
Na^{+} 134 mmol/l;
Ca^{++} 1,75 mmol/l;
Mg^{++} 0,5 mmol/l;
Cl- 101,5 mmol/l;
lattato 35 mmol/l;
glucosio 235,8 mmol/l;
osmolarità terorica 511mOsm/l;
Ph 7,0;
eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, sodio idrossido, sodio bicarbonato.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: insufficienza renale cronica (scompensata) allo stadio terminale di qualsiasi origine trattata con dialisi peritoneale.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Frankfurter Strasse 6-8, D-66606 St. Wendel (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07812

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Accollo da parte dello Stato e della regione Sicilia di garanzie prestate da soci di cooperative agricole in stato di accertata insolvenza a favore delle cooperative medesime.

Si è risolta positivamente la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2, terzo comma, a carico dell'art. 126 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, di rifinanziamento della legge n. 237 del 19 luglio 1993, n. 1, comma 1-*bis*, e della legge n. 37/1994 del 10 ottobre 1994 della regione Sicilia.

Il Consiglio dell'Unione europea, con decisione dell'8 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 101/10 del 23 aprile 2003, ha considerato compatibili con il mercato comune le disposizioni delle citate leggi.

Vengono meno, quindi, le ragioni di sospensione dei provvedimenti per l'accollo delle garanzie.

03A07928

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* suindicata, sono apportate le seguenti modifiche:

alla pag. 23, seconda colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2325-*bis* del codice civile, primo comma, dove è scritto: «... società *emittenti di* azioni quotate in mercati regolamentati ...», leggasi: «... società *con* azioni quotate in mercati regolamentati ...»;

alla pag. 24, seconda colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2334 del codice civile, primo comma, dove è scritto: «... non superiore ad *un mese* per fare il versamento ...», leggasi: «... non superiore a *trenta giorni* per fare il versamento ...»;

alla pag. 25, seconda colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2341-*bis* del codice civile, secondo comma, dove è scritto: «... con un preavviso di *sei mesi*.», leggasi: «... con un preavviso di *centottanta giorni*.»;

alla pag. 27, prima colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2346 del codice civile, sesto comma, al quarto rigo, dove è scritto: «... forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi ...», leggasi: «... forniti di diritti patrimoniali o *anche* di diritti amministrativi ...»;

alla pag. 27, prima colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2349 del codice civile, primo comma, primo periodo, dove è scritto: «... prestatori di lavoro dipendenti *dalla* società o *da* società controllate ...», leggasi: «... prestatori di lavoro dipendenti *delle* società o *di* società controllate ...»;

alla pag. 32, seconda colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2370 del codice civile, al secondo comma, ultimo rigo, dove è scritto: «... comunicazione *all'intermediario* ...», leggasi: «... comunicazione *dell'intermediario* ...»; ed ancora, al terzo comma, dove è scritto: «... ovvero *la comunicazione all'intermediario* ...», leggasi: «ovvero *che risultino dalla comunicazione dell'intermediario* ...»;

alla pag. 33, seconda colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2377 del codice civile, quinto comma, dal quart'ultimo rigo in poi, dove è scritto: «... entro *tre mesi* dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro *tre mesi* dalla data di questo.», leggasi: «... entro *novanta giorni* dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro *novanta giorni* dalla data di questo.»;

alla pag. 37, prima colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2393 del codice civile, secondo comma, dove è scritto: «... nell'elenco delle *materia* da trattare...», leggasi: «... nell'elenco delle *materie* da trattare ...»;

alla pag. 38, seconda colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2404 del codice civile, primo comma, dove è scritto: «... anche con mezzi *telematici*.», leggasi: «... anche con mezzi *di telecomunicazione*.»;

alla pag. 39, seconda colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2409 del codice civile, ultimo comma, dove è scritto: «... o del comitato per il controllo *della* gestione ...», leggasi: «... o del comitato per il controllo *sulla* gestione ...»;

alla pag. 39, seconda colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2409-*bis* del codice civile, secondo comma, dove è scritto: «... per le società *emittenti di* azioni quotate in mercati regolamentati ...», leggasi: «... per le società *con* azioni quotate in mercati regolamentati ...»;

alla pag. 41, seconda colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2409-*terdecies* del codice civile, al primo comma, lettera *a)*, dove è scritto: «... del consiglio di gestione *e* ne determina il compenso ...», leggasi: «... del consiglio di gestione*;* ne determina il compenso ...» ed ancora, al terzo comma, dove è scritto: «I componenti del *comitato* di sorveglianza ...», leggasi: «I componenti del *consiglio* di sorveglianza ...»;

alla pag. 42, seconda colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2411 del codice civile, terzo comma, dove è scritto: «La disciplina *del presente capo* ...», leggasi: «La disciplina *della presente sezione* ...»;

alla pag. 43, prima colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2412 del codice civile, quarto comma, dove è scritto: «... limitatamente alle obbligazioni quotate negli stessi ...», leggasi: «... limitatamente alle obbligazioni *destinate ad essere* quotate negli stessi ...»;

alla pag. 44, prima colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2420-*bis* del codice civile, quarto comma, dal quart'ultimo rigo in poi, dove è scritto: «... almeno *tre mesi* prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di *un mese* dalla pubblicazione.», leggasi: «... almeno *novanta giorni* prima della convocazione dell'assemblea di esercitare il diritto di conversione nel termine di *trenta giorni* dalla pubblicazione.»;

alla pag. 46, seconda colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2424 del codice civile, terzo comma, dove è scritto: «... distinguendosi fra *fidejussioni* ...», leggasi: «... distinguendosi fra *fideiussioni* ...»;

alla pag. 50, seconda colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2428 del codice civile, terzo comma, dove è scritto: «... con azioni quotate *sui* mercati regolamentati ...», leggasi: «... con azioni quotate *in* mercati regolamentati ...»;

alla pag. 51, seconda colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato all'art. 2435 del codice civile, secondo comma, dove è scritto: «... le società non *quotate in mercato regolamentato* ...», leggasi: «... le società *non aventi azioni quotate in mercati regolamentati* ...»;

alla pag. 51, seconda colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato all'art. 2435-*bis* del codice civile, primo comma, dove è scritto: «... che non abbiano emesso titoli negoziati *sui* mercati regolamentati ...», leggasi: «... che non abbiano emesso titoli negoziati *in* mercati regolamentati ...»;

alla pag. 53, prima colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2437-*ter* del codice civile, al secondo comma, dove è scritto: «Il valore delle azioni ...», leggasi: «Il valore *di liquidazione* delle azioni ...»; ed ancora, al terzo comma, dove è scritto: «... azioni quotate *su* mercati regolamentati ...», leggasi: «... azioni quotate *in* mercati regolamentati ...»; in ultimo, al quinto comma, dove è scritto: «I soci hanno diritto *a* conoscere ...», leggasi: «I soci hanno diritto *di* conoscere ...»;

alla pag. 53, seconda colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2437-*quinquies* del codice civile, nella rubrica, dove è scritto: «... per le società con azioni quotate *sui* mercati regolamentati).», leggasi: «... per le società con azioni quotate *in* mercati regolamentati).»; ed ancora, nel primo comma, dove è scritto: «Se le azioni quotate *sui* mercati regolamentati ...», leggasi: «Se le azioni quotate *in* mercati regolamentati ...»;

alla pag. 54, prima colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2441 del codice civile, al secondo comma, dove è scritto: «... per le società quotate *sui* mercati regolamentati ...», leggasi: «... per le società *con azioni* quotate *in* mercati regolamentati ...»; al terzo comma, secondo periodo, dove è scritto: «... devono essere offerti *in borsa* ...», leggasi: «... devono essere offerti *nel mercato regolamentato* ...»; ed ancora, al quarto comma, dove è scritto: «... Nelle società con azioni quotate *sui* mercati regolamentati ...», leggasi: «... Nelle società con azioni quotate *in* mercati regolamentati ...»; ed infine, all'ultimo comma, primo periodo, dove è scritto: «... o di società che la controllano o *da cui è controllata*.», leggasi: «... o di società che la controllano o *che sono da essa controllate*.»;

alla pag. 55, prima colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2445 del codice civile, terzo comma, dove è scritto: «... soltanto dopo *tre mesi* ...», leggasi: «... soltanto dopo *novanta giorni*...»;

alla pag. 56, prima colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2447-*quater* del codice civile, secondo comma, dove è scritto: «Nel termine di *due mesi* dall'iscrizione ...», leggasi: «Nel termine di *sessanta giorni* dall'iscrizione ...»;

alla pag. 56, seconda colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2447-*novies* del codice civile, secondo comma, dove è scritto: «... da inviare alla società entro *tre mesi* dal deposito ...», leggasi: «... da inviare alla società entro *novanta giorni* dal deposito ...»;

alla pag. 58, prima colonna, all'art. 2, nella parte in cui viene riportato l'art. 2458 del codice civile, primo comma, dove è scritto: «... se nel termine di *sei mesi* non si è provveduto ...», leggasi: «... se nel termine di *centottanta giorni* non si è provveduto ...»;

alla pag. 59, seconda colonna, all'art. 3, nella parte in cui viene riportato l'art. 2468 del codice civile, secondo comma, dove è scritto: «Salvo quanto disposto dal *quarto* comma ...», leggasi: «Salvo quanto disposto dal *terzo* comma ...»;

alla pag. 61, prima colonna, all'art. 3, nella parte in cui viene riportato l'art. 2473 del codice civile, al secondo comma, dove è scritto: «... con un preavviso di almeno *sei mesi*;», leggasi: «... con un preavviso di almeno *centottanta giorni*;»; ed ancora, al quarto comma, primo periodo, dove è scritto: «... deve essere eseguito entro *sei mesi* dalla comunicazione ...», leggasi: «... deve essere eseguito entro *centottanta giorni* dalla comunicazione ...»;

alla pag. 61, seconda colonna, all'art. 3, nella parte in cui viene riportato l'art. 2475 del codice civile, ultimo comma, dove è scritto: «... sono in ogni caso di competenza *del consiglio di amministrazione*.», leggasi: «... sono in ogni caso di competenza *dell'organo amministrativo*.»;

alla pag. 61, seconda colonna, all'art. 3, nella parte in cui viene riportato l'art. 2475-*ter* del codice civile, secondo comma, dove è scritto: «... possono essere impugnate entro *tre mesi* dagli amministratori ...», leggasi: «... possono essere impugnate entro *novanta giorni* dagli amministratori ...»;

alla pag. 63, prima e seconda colonna, all'art. 3, nella parte in cui viene riportato l'art. 2479-*ter* del codice civile, al primo comma, primo periodo, dove è scritto: «... e dal collegio sindacale entro *tre mesi*...», leggasi: «... e dal collegio sindacale entro *novanta giorni* ...»; al secondo periodo, dove è scritto: «... un termine non superiore a *sei mesi* per l'adozione ...», leggasi: «... un termine non superiore a *centottanta giorni* per l'adozione ...»; ed infine, al terzo comma, primo periodo, dove è scritto: «... indicata nel primo periodo del *precedente* secondo comma.», leggasi: «... indicata nel primo periodo del secondo comma.»;

alla pag. 63, seconda colonna, all'art. 3, nella parte in cui viene riportato l'art. 2481-*bis* del codice civile, quarto comma, dove è scritto: «Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal *quinto* comma dell'art. 2464 ...», leggasi: «Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal *sesto* comma dell'articolo 2464 ...»; nell'ultimo periodo, dove è scritto: «... si applica quanto disposto dal *quarto* comma dell'articolo 2464.», leggasi: «... si applica quanto disposto dal *quinto* comma dell'articolo 2464.»;

alla pag. 64, seconda colonna all'art. 4, comma 1, nell'alinea, dove è scritto: «1. *Dopo il* Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è *aggiunto il* seguente:», leggasi: «1. *Il* Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è *sostituito dal* seguente:»;

alla pag. 65, seconda colonna, all'art. 4, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2487-*ter* del codice civile, secondo comma, dove è scritto: «La revoca ha effetto solo *due mesi* dall'iscrizione ...», leggasi: «La revoca ha effetto solo *sessanta giorni* dall'iscrizione ...»;

alla pag. 66, seconda colonna, all'art. 4, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2492 del codice civile, terzo comma, dove è scritto: «Nei *tre mesi* successivi all'iscrizione ...», leggasi: «Nei *novanta giorni* successivi all'iscrizione ...»;

alla pag. 66, seconda colonna, all'art. 4, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2493 del codice civile, primo comma, dove è scritto: «Decorso il termine di *tre mesi* ...», leggasi: «Decorso il termine di *novanta* giorni ...»;

alla pag. 66, seconda colonna, all'art. 4, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2494 del codice civile, dove è scritto: «Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro *tre mesi*...», leggasi: «Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro *novanta giorni* ...»;

alla pag. 66, seconda colonna, all'art. 5, al comma 1, nell'alinea, dove è scritto: «1. *Dopo il* Capo *VIII* del Titolo V del Libro V del codice civile è *aggiunto il* seguente:», leggasi: «1. *Il Capo IX* del Titolo V del Libro V del codice civile è *sostituito dal* seguente:»;

alla pag. 70, prima colonna, all'art. 6, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2501-*sexies* del codice civile, terzo comma, penultimo rigo, dove è scritto: «Se la società è quotata *su* mercati regolamentati ...», leggasi: «Se la società è quotata *in* mercati regolamentati ...»;

alla pag. 70, seconda colonna, all'art. 6, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2503 del codice civile, secondo comma, dove è scritto: «... nel suddetto termine di *due mesi* ...», leggasi: «... nel suddetto termine di *sessanta giorni* ...»;

alla pag. 71, seconda colonna, all'art. 6, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2505-*bis* del codice civile, secondo comma, al terz'ultimo rigo, dove è scritto: «... almeno *un mese* prima della data fissata ...», leggasi: «... almeno *trenta giorni* prima della data fissata ...»;

alla pag. 72, seconda colonna, all'art. 6, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2506-*ter* del codice civile, terzo comma, al secondo rigo, dove è scritto: «... la relazione ivi prevista non *tuttavia* è richiesta ...», leggasi: «... la relazione ivi prevista non è richiesta ...»;

alla pag. 74, prima colonna, all'art. 8, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2521 del codice civile, terzo comma, al numero 3), dove è scritto: «... con riferimento ai requisiti e *gli* interessi ...», leggasi: «... con riferimento ai requisiti e *agli* interessi ...»;

alla pag. 74, seconda colonna, all'art. 8, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2523 del codice civile, primo comma, dove è scritto: «... deve depositarlo entro *dieci* giorni ...», leggasi: «... deve depositarlo entro *venti* giorni ...»;

alla pag. 76, prima colonna, all'art. 8, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2530 del codice civile, ultimo comma, al terzo rigo, dove è scritto: «... il socio può recedere dalla società, con preavviso di *tre mesi*.», leggasi: «... il socio può recedere dalla società con preavviso di *novanta giorni*.»;

alla pag. 76, seconda colonna, all'art. 8, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2535 del codice civile, ultimo comma, dove è scritto: «Il pagamento deve essere fatto entro *sei mesi* dall'approvazione ...», leggasi: «Il pagamento deve essere fatto entro *centottanta giorni* dall'approvazione ...»;

alla pag. 77, prima colonna, all'art. 8, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2538 del codice civile, primo comma, dove è scritto: «... coloro che risultano iscritti da almeno *tre mesi* nel libro dei soci.», leggasi: «... coloro che risultano iscritti da almeno *novanta giorni* nel libro dei soci.»;

alla pag. 77, seconda colonna, all'art. 8, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2540 del codice civile, ultimo comma, dove è scritto: «... con azioni ammesse alla quotazione *nei* mercati regolamentati.», leggasi: «... con azioni ammesse alla quotazione *in* mercati regolamentati.»;

alla pag. 77, seconda colonna, all'art. 8, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2541 del codice civile, secondo comma, dove è scritto: «... *quanto* lo ritengano necessario ...», leggasi: «... *quando* lo ritengano necessario ...»;

alla pag. 79, prima colonna, all'art. 8, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2545-*sexies* del codice civile, terzo comma, dove è scritto: «L'assemblea può deliberare la *distribuzione* dei ristorni ...», leggasi: «L'assemblea può deliberare la *ripartizione* dei ristorni ...»;

alla pag. 79, seconda colonna, all'art. 8, comma 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2545-*undecies* del codice civile, primo comma, dove è scritto: «... esistenti alla data di trasformazione ai fondi mutualistici ...», leggasi: «... esistenti alla data di trasformazione*,* ai fondi mutualistici ...»;

alla pag. 82, prima colonna, all'art. 9, nella parte in cui viene riportato l'art. 218 delle disposizioni di attuazione del codice civile, al secondo comma, dove è scritto: «Le società poste in liquidazione *alla data del* 1° gennaio 2004 ...», leggasi: «Le società poste in liquidazione *dal* 1° gennaio 2004 ...»;

alla pag. 82, seconda colonna, all'art. 9, nella parte in cui viene riportato l'art. 223-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile, dal penultimo rigo in poi, dove è scritto: «... per il tempo *stabilito per la loro durata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004.*», leggasi: «... per il tempo*, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata*»;

alla pag. 82, seconda colonna, all'art. 9, nella parte in cui viene riportato l'art. 223-*septies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, primo comma, dal terz'ultimo rigo in poi, dove è scritto: «... ai componenti del comitato *interno* per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema *monista*.», leggasi: «... ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema *monistico.*»;

alla pag. 83, seconda colonna, all'art. 9, nella parte in cui viene riportato l'art. 223-*quinquiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, al primo comma, dove è scritto: «... possono deliberare la trasformazione in società con le maggioranze ...», leggasi: «... possono deliberare la trasformazione in società *lucrative* con le maggioranze ...»; ed ancora, al secondo comma, dove è scritto: «L'obbligo di devolvere le riserve indivisibili *previste* dall'articolo ...», leggasi: «L'obbligo di devolvere le riserve indivisibili *previsto* dall'articolo ...»;

alla pag. 84, prima colonna, all'art. 9, nella parte in cui viene riportato l'art. 223-*vicies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, dove è scritto: «Art. 223-*vinies*», leggasi: «Art. 223-vicies»;

alla pag. 84, prima colonna, all'art. 9, nella parte in cui viene riportato l'art. 223-*unvicies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, dove è scritto: «Art. 223-*unvicies*», leggasi: «Art. 223-*vicies semel*»;

alla pag. 84, prima colonna, all'art. 9, nella parte in cui viene riportato l'art. 223-*duovicies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, dove è scritto: «Art. 223-*duovicies*», leggasi: «Art. 223-*vicies bis*»;

alla pag. 84, prima colonna, all'art. 9, nella parte in cui viene riportato l'art. 223-*tervicies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, dove è scritto: «Art. 223-*tervicies*», leggasi: «Art. 223-*vicies ter*».

03A08067

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 23, prima colonna, nelle premesse, al penultimo capoverso, dove è scritto: «... adottata nella riunione del 10 gennaio 2003, *n. 5*;», leggasi: «... adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;»;

alla pag. 32, seconda colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2371 del codice civile, al comma 1, penultimo rigo, dove è scritto: «... degli esiti *ditali* accertamenti ...», leggasi: «... degli esiti *di tali* accertamenti ...»;

alla pag. 53, seconda colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2437-*quater* del codice civile, al quinto comma, secondo rigo, dove è scritto: «... le azioni del *precedente* vengono rimborsate ...», leggasi: «... le azioni del *recedente* vengono rimborsate ...»;

alla pag. 59, prima colonna, all'art. 1, nella parte in cui viene riportato l'art. 2464 del codice civile, al quarto comma, al penultimo ed al quint'ultimo rigo, dove è scritto: «... *fidejussione* ...», leggasi: «... *fideiussione* ...»;

alla pag. 74, prima colonna, la rubrica della Sezione II, riportata dopo l'art. 2520 del codice civile, è sostituita dalla seguente: «Della *costituzione*».

03A08068

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501153/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77